



COMUNE di POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Largo Mons. Cicuttini 1 - 33040 POVOLETTO - C.F. 80002890301 - P.I. 00331300301 tel. 0432 664082 /Fax 664094
PEC protocollo@pec.comune.povoletto.ud.it E-mail segreteria@comune.povoletto.ud.it

Bando per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di affreschi, visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati di proprietà di persone fisiche o giuridiche – anno 2024.

- L.R. 13/2023, articolo 6, commi da 89 a 95 come modificati dall'articolo 6, comma 43 della L.R. 14/2023 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bando per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di affreschi, visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati di proprietà di persone fisiche o giuridiche – anno 2024.

- L.R. 13/2023, articolo 6, commi da 89 a 95 come modificati dall'articolo 6, comma 43 della L.R. 14/2023 -

Richiamati:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 “Norme regionali in materia di beni culturali” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), articolo 6, commi da 89 a 95 come modificati dall'articolo 6, comma 43 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 6, commi da 89 a 95, della L.R. 13/2023 il Comune di Povoletto a mezzo PEC prot. n. 12722 del 21.11.2023 ha inviato alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio beni culturali e affari giuridici della Regione Friuli Venezia Giulia la domanda di trasferimento delle risorse finanziarie per la concessione ai privati di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di affreschi, visibili dalla pubblica via;
- con decreto del Direttore centrale n.59531 del 07.12.2023 è stato approvato il riparto per l'anno 2023 delle risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi sopra richiamati e al Comune di Povoletto è stato assegnato l'importo di euro 26.086,95;
- con successivo Decreto n. 60411 del 12.12.2023 a favore del Comune di Povoletto è stato disposto il trasferimento della citata somma di euro 26.086,95 per la concessione di contributi in oggetto;
- che il Comune di Povoletto ha integrato le dotazioni finanziarie attribuite dalla Regione Friuli Venezia Giulia portando la disponibilità totale a euro 28.695,64;
- con deliberazione n. 85 del 17.10.2024 la Giunta Comunale ha approvato lo schema del presente bando, disponendo inoltre, alla luce delle domande effettivamente pervenute, di procedere ad integrare ulteriormente la parte di risorse proprie in modo da poter soddisfare tutte le domande per la copertura integrale della spesa come di seguito definita;

In esecuzione della determinazione n. 294 del 30.10.2024,

RENDE NOTO

che il Comune di Povoletto intende procedere all'assegnazione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di affreschi, visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati di proprietà di persone fisiche o giuridiche siti nel territorio comunale, alle condizioni del presente Bando.

ART. 1- FINALITÀ

Il presente Bando disciplina i procedimenti per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di affreschi, visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati di proprietà di persone fisiche o giuridiche siti nel territorio del Comune di Povoletto.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Bando si intende per:

- **affresco**: tecnica pittorica consistente nello stendere colori diluiti con acqua su uno strato di intonaco fresco che, asciugandosi, forma una superficie dura e compatta che fissa il colore;
- **manutenzione**: complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni dell'affresco e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti;
- **restauro**: interventi diretti sull'affresco consistenti in un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'affresco medesimo;
- **spesa ammissibile complessiva**: ammontare complessivo delle diverse tipologie di spese ammissibili detratti gli eventuali altri contributi pubblici o privati diversi dal contributo regionale e comunale.

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA E STRUTTURA COMPETENTE

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a 28.695,64 euro dei quali 26.086,95 provenienti da contribuzione regionale, la rimanente proveniente da fondi comunali.
2. La gestione del procedimento per la concessione dei finanziamenti di cui al presente Bando è attribuita all'Area Amministrativa del Comune di Povoletto di seguito denominato "Servizio".
3. La quota di contributo comunale può essere accresciuta al fine di soddisfare tutte le domande pervenute ed ammesse.

ART. 4 - SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando le persone fisiche e le persone giuridiche proprietarie di edifici siti nel territorio del Comune di Povoletto sui quali siano ubicati affreschi visibili dalla pubblica via.
2. In caso di pluralità di proprietari, la domanda è presentata da un solo comproprietario in nome e per conto di tutti gli altri, previa esplicita dichiarazione che tutti gli aventi diritto sono informati della volontà di presentare la domanda e che nulla osta alla presentazione disgiunta della domanda.

ART. 5 - INTERVENTI FINANZIABILI

1. Possono essere finanziati, secondo le modalità di cui all'articolo 13, gli interventi finalizzati ad attività di manutenzione e restauro relativi ad affreschi visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati di proprietà di persone fisiche o giuridiche siti nel territorio del Comune di Povoletto.
2. Qualora l'affresco oggetto di intervento sia stato dichiarato di interesse culturale l'intervento di manutenzione o restauro dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

3. L'autorizzazione di cui sopra è sempre necessaria nella previsione di cui all'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

ART. 6 - TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI E SPESA AMMISSIBILE COMPLESSIVA

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso e sostenute dal soggetto richiedente il contributo medesimo successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto.
In particolare, sono ritenute ammissibili le spese rientranti nelle seguenti categorie:
 - spese per restauratori;
 - spese per analisi ed altre attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento;
 - spese per lavori;
 - spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge;
 - spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.
2. Attraverso l'attività istruttoria il Servizio determina la spesa ammissibile complessiva, corrispondente all'ammontare complessivo delle diverse tipologie di spese ammissibili detratti gli eventuali altri contributi pubblici o privati diversi dal contributo regionale e comunale, indicati dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di contributo, ottenuti per la realizzazione dell'intervento proposto.

ART. 7 - INTENSITÀ ED AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

1. Con riferimento ad affreschi di dimensione inferiore ai due metri quadrati, i contributi di cui al presente Bando possono essere concessi anche per più affreschi per ogni singolo richiedente nei limiti di seguito indicati:
 - in misura pari al 90 per cento della spesa ammissibile complessiva relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 10.000 euro per il primo affresco;
 - in misura pari all'80 per cento della spesa ammissibile complessiva relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 8.000 euro per il secondo affresco;
 - in misura pari al 70 per cento della spesa ammissibile complessiva relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 7.000 euro per gli affreschi successivi al secondo.
2. Con riferimento ad affreschi di dimensione superiore ai due metri quadrati i contributi di cui al presente Bando possono essere concessi per un solo affresco per ogni singolo richiedente in misura pari al 90 per cento della spesa ammissibile complessiva relativa agli interventi di manutenzione o di restauro.
3. In ogni caso ciascun richiedente non potrà percepire a titolo di contributo, anche per più affreschi, un importo superiore a 25.000 euro.
4. La quota di spesa ammissibile complessiva non coperta dal contributo regionale nelle misure sopra indicate, viene integrata dal contributo comunale al fine di coprire interamente la spesa sostenuta detratti altri contributi pubblici o privati diversi dal contributo regionale e comunale.
5. Poiché le domande vengono soddisfatte in base all'ordine di arrivo al protocollo, qualora le risorse disponibili, tenuto conto dei limiti del bilancio d'esercizio, non siano sufficienti ad assicurare l'intensità massima o l'ammontare complessivo del contributo previsti dai commi precedenti, il contributo può essere concesso per percentuali inferiori della spesa ammissibile complessiva ovvero in misura inferiore alle soglie massime previste: il beneficiario, a fronte di tale erogazione ridotta ha facoltà di rinunciare al contributo concesso inviando apposita comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.

ART. 8 - CUMULO DI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo intervento, fino alla concorrenza

- della spesa effettivamente sostenuta, a fronte di rideterminazione del contributo concesso.
2. La somma dei contributi regionale e comunale non può superare l'ammontare della spesa ammissibile complessiva.
 3. In sede di presentazione della domanda di contributo e di rendicontazione della spesa il soggetto richiedente presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento.
L'eventuale richiesta di contributi a soggetti diversi dal Comune viene indicata in sede di presentazione della domanda di contributo e riscontrata in fase di rendicontazione.

ART. 9 - DOMANDA DI CONTRIBUTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. La domanda di contributo è redatta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Povoletto ed è corredata della dichiarazione, resa dalla persona fisica richiedente o dal legale rappresentante/procuratore speciale della persona giuridica richiedente il contributo, attestante la proprietà o la comproprietà dell'edificio sui cui è ubicato l'affresco oggetto dell'intervento.
2. La domanda di contributo è soggetta al versamento dell'imposta di bollo (art. 3 della Tariffa – Parte prima, annessa al D.P.R. n. 642/1972), nella misura di euro 16,00.
3. Ciascuna domanda di contributo può avere ad oggetto interventi su più affreschi, fermi restando i limiti contributivi di cui all'articolo 7.
4. Costituisce parte integrante della domanda e va allegata la seguente documentazione:
 - relazione illustrativa delle attività che si intendono realizzare corredata da immagini e firmata da un restauratore iscritto all'Elenco unico dei restauratori di beni culturali;
 - preventivo di spesa;
 - copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
 - copia della procura, se la domanda di contributo è sottoscritta dal procuratore speciale (eventuale).
5. Nella domanda di contributo la persona fisica richiedente o il legale rappresentante/procuratore speciale della persona giuridica richiedente attesta di aver preso visione degli articoli del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 23, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 19.

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Le domande di ammissione al contributo, dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.povoletto.ud.it **a partire dal 31.10.2024 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 31.12.2024.**
In alternativa la domanda potrà essere presentata in formato cartaceo, al protocollo del Comune, entro il termine sopra citato.
2. Non sarà ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, fatta eccezione per eventuali richieste di integrazioni da parte del Comune.
3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
4. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 4 può presentare, nell'arco temporale di cui al comma 1, una sola domanda di contributo a valere sul presente Bando.
5. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo, tutte le domande presentate successivamente alla prima sono inammissibili.
6. A parziale deroga di quanto previsto al comma 4, nel caso in cui il medesimo soggetto intenda rettificare una domanda già presentata, può presentare una nuova domanda di contributo

relativa al medesimo intervento precisando che tale ultima domanda sostituisce la domanda o le domande presentate precedentemente; in tal caso ogni domanda precedentemente presentata si intende rinunciata e il Servizio istruisce esclusivamente l'ultima domanda di rettifica presentata successivamente.

ART. 11 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Sono inammissibili e vengono conseguentemente archiviate le domande di contributo:

- presentate da soggetti diversi dai soggetti legittimati elencati all'articolo 4;
- relative a interventi non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5;
- prive delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3;
- prive della sottoscrizione del richiedente;
- pervenute dopo il termine di cui all'articolo 10, comma 1;
- inviate successivamente alla prima domanda presentata, fatto salvo quanto previsto al comma 6, dell'articolo 10;
- relativamente alle quali non è stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 3, la documentazione integrativa o sostitutiva richiesta dal Servizio.

ART. 12 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale comunicazione, qualora gli istanti dovessero essere numerosi, potrà essere fatta anche mediante pubblicazione dell'elenco delle domande pervenute sul sito web istituzionale del Comune di Povoletto.
2. Il procedimento si conclude con l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi entro 45 giorni dall'adozione del provvedimento di presa d'atto delle domande pervenute.

ART. 13 - PROCEDURA VALUTATIVA E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Il Servizio svolge l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza della domanda e dei relativi allegati, la tipologia delle attività previste e la loro coerenza con le finalità perseguite dal presente bando, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, il Servizio istruisce tutte le domande pervenute e la concessione dei contributi è disposta mediante riduzione degli stessi ai sensi dell'art. 7 comma 5.
3. Il Servizio si riserva di richiedere la documentazione integrativa o sostitutiva che si renda utile per l'istruttoria della domanda e per l'adozione del provvedimento di concessione; tale documentazione deve essere presentata al Servizio entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile ed archiviata.
4. Al termine dell'attività istruttoria il Servizio predisponde:
 - l'elenco delle domande di contributo pervenute, con l'indicazione del contributo assegnato;
 - l'elenco delle domande inammissibili.

ART. 14 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa.
2. Con il provvedimento di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nel preventivo di spesa contenuto nella domanda, la spesa ammissibile complessiva rilevante ai fini della concessione del contributo e della sua rendicontazione.
3. Con il provvedimento di concessione è stabilito inoltre il termine di rendicontazione della spesa.

4. Il termine fissato ai sensi del comma 3 può essere prorogato dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

ART. 15 - TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I termini per l'inizio e per l'ultimazione dell'intervento assistito dal contributo concesso ai sensi del presente Bando vengono fissati con il provvedimento di concessione, sulla base e in coerenza con quanto indicato dal soggetto beneficiario in sede di presentazione della domanda di contributo.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi.
3. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dell'intervento fissati con il provvedimento di concessione o successivamente prorogati ai sensi del comma 3, comporta la revoca del provvedimento di concessione.
4. Il beneficiario deve realizzare l'intervento in modo conforme a quanto illustrato in sede di presentazione della domanda di contributo.

ART. 16 - RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione dei progetti che beneficiano dei contributi di cui al presente Bando, i beneficiari presentano, entro il termine fissato con il provvedimento di concessione, o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, copia non autenticata della documentazione di spesa ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, l'ottenimento di eventuali contributi diversi da quelli regionale e comunale, assieme ad una relazione descrittiva da parte del restauratore dell'intervento realizzato e delle immagini del risultato finale.
2. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
3. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con il provvedimento di concessione o successivamente prorogato comporta la revoca dello stesso.
4. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare, a pena di rideterminazione del contributo, un importo almeno pari al contributo concesso.

ART. 17 - DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA SOSTENUTA

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita da fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante il suo avvenuto pagamento da parte del beneficiario.
2. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.
3. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario.

ART. 18 - ISTRUTTORIA DEL RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata a titolo di rendiconto nonché l'ammissibilità delle spese sostenute.
2. Ove il Servizio verifichi la mancata presentazione dei documenti essenziali ai fini della istruttoria, ne dà comunicazione al beneficiario; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Della mancata presentazione delle predette osservazioni o dell'eventuale loro mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di revoca del provvedimento di concessione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ove la documentazione presentata a titolo di rendiconto sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere

alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa risulti insufficiente, si procede alla revoca del provvedimento di concessione.

4. Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, non si rilevi la sussistenza dei casi di revoca del provvedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 21, viene redatto l'atto di approvazione del rendiconto con il quale si provvede a confermare o a rideterminare il contributo concesso.
5. In particolare qualora in sede di rendicontazione si accerti che:
 - la spesa ammissibile complessiva effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia pari o superiore alla spesa ammissibile complessiva indicata nel provvedimento di concessione, l'ammontare del contributo rimane invariato;
 - la spesa ammissibile complessiva effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore alla spesa ammissibile complessiva indicata nel provvedimento di concessione, il contributo è definitivamente determinato in misura equivalente alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata;
 - per la realizzazione dell'intervento sono stati ottenuti contributi o finanziamenti pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Bando superi la spesa ammissibile indicata nel provvedimento di concessione, l'ammontare del contributo è di conseguenza definitivamente determinato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa ammissibile e gli altri contributi o finanziamenti suddetti;
6. L'atto di cui al comma 4 è adottato con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa entro 30 giorni dalla data della presentazione del rendiconto.
7. Il contributo sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposto esclusivamente sul conto corrente bancario o postale. Sono escluse forme di pagamento diverse.

ART. 19 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - trasmettere una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi e finanziamenti pubblici o privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento;
 - comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - rispettare i termini di inizio e di ultimazione dell'intervento fissati con il provvedimento di concessione o successivamente prorogati;
 - realizzare l'intervento conformemente a quanto indicato in sede di presentazione della domanda;
 - presentare la rendicontazione della spesa entro i termini fissati con il provvedimento di concessione o successivamente prorogati;
 - consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 20.

ART. 20 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Nel corso dell'intero procedimento per la concessione, erogazione e rendicontazione del contributo possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione.

ART. 21 - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato, a seguito della decadenza del beneficiario dal diritto al contributo che si verifica in particolare nei seguenti casi:
 - rinuncia del beneficiario;
 - mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al provvedimento di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e oggettivi di cui all'articolo 5 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;
 - mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione del progetto come fissati con il provvedimento di concessione o successivamente prorogati ai sensi dell'articolo 15, commi

- 1 e 3;
 - accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento descritto nella domanda di contributo tale da incidere sulla spesa ammissibile dichiarata nella domanda;
 - mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con il provvedimento di concessione o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 4.
2. Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, comunica al beneficiario l'avvio del relativo procedimento, fissando un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione per iscritto di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento informa che:
- il titolare del trattamento è il Comune nella persona del legale rappresentante Pro Tempore, attualmente il sindaco Giuliano Castenetto, che con Decreto Sindacale n. 3/2021 ha delegato ai coordinatori d'area le sue funzioni in materia di trattamento dei dati per i procedimenti di loro competenza;
 - i dati di contatto del DPO sono: Paolo Marseu, e-mail: marseu.paolo@gmail.com .
 - le finalità del trattamento attengono alla corretta esecuzione del rapporto oggetto del presente bando. La base giuridica è da ravvisarsi nell'art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento;
 - non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo a una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l'eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione "Albo on line" e "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del titolare del trattamento;
 - i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del Titolare del trattamento;
 - gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento, da trasmettere mediante pec al DPO e per conoscenza al Comune;
 - l'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento);
 - il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano essere necessari al fine di poter concedere il contributo. Nell'eventualità in cui i dati richiesti non venissero correttamente forniti non sarà possibile concedere il contributo.

ART. 23 - PUBBLICITÀ

Al presente bando viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Povoletto e sul sito internet istituzionale <http://www.comune.povoletto.ud.it> .

ART. 24 - RICORSI

Avverso gli atti della presente procedura potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2021, n. 104 e ss.m.ii.

ART. 25 - RINVIO

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii..

PER INFORMAZIONI

Ente procedente: Comune di Povoletto – L.go mons. Cicuttini n. 1, 33040 Povoletto(UD)

Area Amministrativa

Responsabile del procedimento: Edi Pozzetto;

Referente per l'istruttoria: Monica Coccolo;

il numero telefonico 0432-664082 int. 7 oppure inviare una mail al seguente indirizzo:

biblioteca@comune.povoletto.ud.it .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Edi POZZETTO

(firmato digitalmente)